PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

CODICE DI RIFERIMENTO	NO_0030_2026
STATO DOCUMENTO	IN VIGORE
DATA DI PUBBLICAZIONE	02 NOVEMBRE 2026
DATA DI DELIBERA CdA	18 GIUGNO 2026
BPO	COMPLIANCE E AML
PMO	ORGANIZZAZIONE E BACK OFFICE
PROSSIMA REVISIONE	02 NOVEMBRE 2028
PERIMETRO DI APPLICABILITÀ	GRUPPO FINANZIARIO KRUSO KAPITAL

VERSIONE DOCUMENTO	2
VERSIONE PRECEDENTE	-
PRINCIPALI VARIAZIONI	Revisione generale del documento in considerazione del ruolo di Kruso Kapital quale Capogruppo del Gruppo Finanziario.

INDICE

1. Premessa 3
2. Definizioni 3
3. Ambito di applicazione 7
4. Comitato per le operazioni con parti correlate 9
5. Disciplina delle operazioni con parti correlate 12
5.1 Operazioni di Minore Rilevanza 12
5.2 Operazioni di Maggiore Rilevanza 15
5.3 Operazioni di competenza assembleare 18
5.4 Delibere quadro 19
6. Operazioni con parti correlate realizzate da società controllate 20
7. Operazioni urgenti 20
8. Disposizioni generali 22
8.1 Modifiche alla presente Procedura 22
8.2 Registro Parti Correlate e flussi informativi 23
8.3 Disposizioni di cui all'articolo 2391 del codice civile e obblighi di astensione 25
Appendice A 26

1. PREMESSA

1.1 La presente procedura (la "**Procedura**") individua le regole che disciplinano l'approvazione e l'esecuzione delle operazioni con parti correlate poste in essere da Kruso Kapital S.p.A. (la "**Società**" o "**Kruso Kapital**"), direttamente o per il tramite di eventuali società dalla stessa controllate, in attuazione dell'articolo 2391-*bis* del codice civile e secondo quanto previsto dal regolamento adottato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("**CONSOB**") con la delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato ed integrato (il "**Regolamento**"), tenuto altresì conto delle indicazioni e dei chiarimenti forniti dalla CONSOB con Comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010 nonché di ogni altra comunicazione, delibera o disposizione integrata o modificativa successivamente adottata da CONSOB o altra autorità competente.

1.2 La presente Procedura è stata approvata dal consiglio di amministrazione della Società (il "**Consiglio di Amministrazione**") in data 18 giugno 2026, previo parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Regolamento.

1.3 La presente Procedura entrerà in vigore a decorrere dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Kruso Kapital su Euronext Milan, mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

2. DEFINIZIONI

2.1 In aggiunta alle definizioni contenute in altri articoli, i termini e le espressioni con lettera iniziale maiuscola utilizzati nella presente Procedura hanno il significato a essi qui di seguito attribuito, essendo peraltro precisato che il medesimo significato vale sia al singolare sia al plurale:

(i) **Amministratori Coinvolti nell'Operazione**: gli amministratori della Società che abbiano nell'Operazione con Parte Correlata un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società.

(ii) **Amministratori Indipendenti**: gli amministratori della Società in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, commi secondo e terzo, del TUF, come

richiamati dall'articolo 147-*ter*, comma quarto, del TUF, nonché dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2 del Codice di Corporate Governance. In particolare, gli Amministratori Indipendenti sono valutati tali dal Consiglio di Amministrazione della Società all'atto di nomina e successivamente in occasione dell'annuale attività di verifica circa la sussistenza e la permanenza dei requisiti di indipendenza in capo agli stessi.

(iii) **Amministratori Non Correlati**: gli amministratori della Società diversi dalla controparte di una determinata Operazione con Parte Correlata e dalle Parti Correlate della controparte.

(iv) **Codice di Corporate Governance**: il Codice di Corporate Governance delle Società Quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 2020.

(v) **Comitato per le Operazioni con Parti Correlate**: il comitato competente in materia di Operazioni con Parti Correlate della Società di cui all'articolo 4 della presente Procedura.

(vi) **Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard:** condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

(vii) **Controllo**: il rapporto di controllo definito come tale dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 così come richiamati nel Regolamento.

(viii) **Controllo Congiunto**: il rapporto di controllo congiunto definito come tale dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 così come richiamati nel Regolamento.

(ix) **Consiglio di Amministrazione:** il consiglio di amministrazione della Società.

(x) **Dirigente con Responsabilità Strategiche**: un "*dirigente con responsabilità strategiche*" della Società, come definito dai principi contabili internazionali adottati

secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 così come richiamati nel Regolamento.

(xi) **Gruppo**: l'insieme delle società che rientrano nel perimetro di consolidamento della Società.

(xii) **Influenza Notevole**: l'influenza notevole definita come tale dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 così come richiamati nel Regolamento.

(xiii) **Interessi Significativi**: qualunque interesse idoneo a creare un incentivo per la Società a concludere un'Operazione con Parte Correlata a sé sfavorevole, ma favorevole a una Società Controllata o a una Società Collegata. A titolo esemplificativo e fatte salve le opportune verifiche da effettuare nel caso concreto, un Interesse Significativo può ritenersi sussistente qualora: *(a)* la Parte Correlata della Società eserciti un'Influenza Notevole sulla Società Controllata o Società Collegata controparte dell'operazione o comunque sia titolare di una partecipazione superiore al 10% (dieci per cento) dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria della Società Controllata o Società Collegata controparte dell'operazione; ovvero, *(b)* in caso di condivisione tra la Società e la Società Controllata o Società Collegata controparte dell'Operazione con Parte Correlata di uno o più consiglieri o Dirigenti con Responsabilità Strategiche che beneficiano di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti direttamente e in misura superiore al 10% (dieci per cento) della loro remunerazione complessiva, dai risultati conseguiti dalla Società Controllata o Società Collegata controparte dell'Operazione con Parte Correlata.

Resta inteso che non sono considerati significativi gli interessi derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche tra la Società e la Società Controllata o Società Collegata controparte dell'Operazione con Parte Correlata.

(xiv) **Operazione con Parti Correlate**: le operazioni definite come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 così come richiamati nel Regolamento.

(xv) **Operazioni di Importo Esiguo**: indica le Operazioni con Parti Correlate in cui il prevedibile ammontare massimo del corrispettivo a carico della Società o, comunque, il prevedibile importo o controvalore delle stesse non superi le seguenti soglie:

- Euro 100.000, per singola operazione con una Parte Correlata persona fisica (ivi incluse le associazioni professionali di cui la Parte Correlata fa parte o le società alla stessa riferibili) o insieme di operazioni concluse con una medesima Parte Correlata persona fisica tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario;
- Euro 250.000, per singola operazione con Parte Correlate persona giuridica o insieme di operazioni concluse con una medesima Parte Correlata persona giuridica tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario.

(xvi) **Operazioni di Maggiore Rilevanza**: indica le Operazioni con Parti Correlate – incluse le operazioni omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario con una stessa Parte Correlata o con soggetti correlati sia a quest'ultima che alla Società – in cui sia superato almeno uno degli indici di rilevanza indicati nell'Allegato 3 al Regolamento tempo per tempo vigenti e riportati nell'Appendice A alla presente Procedura**.**

(xvii) **Operazioni di Minore Rilevanza**: le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.

(xviii) **Operazioni Ordinarie**: le Operazioni con Parti Correlate che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa o della connessa attività finanziaria della Società.

(xix) **Parte Correlata**: un soggetto definito come tale dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 così come richiamati nel Regolamento.

(xx) **Regolamenti interni**: a seconda dei casi, il regolamento del Consiglio di Amministrazione o i regolamenti dei comitati endo-consiliari come di volta in volta vigenti.

(xxi) **Regolamento Emittenti**: il regolamento di attuazione del TUF concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato.

(xxii) **Regolamento (UE) n. 596/2014**: il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato), come successivamente modificato e integrato.

(xxiii) **Regolamento (CE) n. 1606/2002**: il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali, come successivamente modificato e integrato.

(xxiv) **Soci Non Correlati**: i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata Operazione con Parte Correlata e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata Operazione con Parte Correlata sia alla Società.

(xxv) **Società Collegata**: qualsiasi entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'Influenza Notevole ma non il Controllo o il Controllo Congiunto.

(xxvi) **Società Controllata**: qualsiasi entità, di diritto italiano o estero, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, soggetta al Controllo di un'altra entità.

(xxvii) **TUF**: il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, come successivamente modificato e integrato.

2.2 L'interpretazione delle definizioni di Parte Correlata e di Operazione con Parti Correlate e delle altre definizioni nelle prime richiamate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002. In caso di aggiornamenti normativi delle definizioni di Parte Correlata e di Operazione con Parti Correlate e delle altre definizioni nelle prime richiamate, dovrà essere presa in considerazione la definizione in vigore al momento di avvio delle trattative in merito a una determinata operazione.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

3.1 Le disposizioni del Regolamento e della presente Procedura non si applicano:

(a) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile,

relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione della Società, né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo eventualmente preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, comma terzo, del codice civile;

(b) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale;

(c) alle Operazioni di Importo Esiguo;

(d) alle operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo:

(i) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del Codice Civile;

(ii) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;

(iii) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del codice civile;

(iv) gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del TUF;

3.2 Fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, del Regolamento, le disposizioni del Regolamento e la presente Procedura non si applicano:

(a) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 114-*bis* del TUF e alle relative operazioni esecutive;

(b) alle deliberazioni, diverse da quelle indicate nel paragrafo 3.1(a), in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche, a condizione che:

(i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'assemblea;

(ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi e che siano in

maggioranza Amministratori Indipendenti;

(iii) la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;

(c) alle Operazioni Ordinarie che siano concluse a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard; e

(d) alle Operazioni con Parti Correlate con o tra Società Controllate, anche congiuntamente, nonché a quelle con Società Collegate, purché nelle Società Controllate o nelle Società Collegate controparti dell'operazione non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate della Società.

3.3 Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate:

(a) con cadenza almeno annuale, riceve informazioni dal responsabile della Funzione *Compliance* circa l'applicazione dei casi di esenzione previsti dal Regolamento e dalla presente Procedura, con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza approvate o eseguite nell'esercizio di riferimento e, nella prima adunanza utile successiva alla ricezione di tali informazioni, effettua un esame *ex post* sull'applicazione dei casi di esenzione, anche attraverso procedure di selezione a campione, nonché sulla adeguatezza della presente Procedura;

(b) secondo quanto previsto dal seguente paragrafo 5.2(b), riceve informazioni, dal responsabile della Funzione *Compliance*, in merito alle Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard qualificabili come Operazioni di Maggiore Rilevanza e, nella prima adunanza utile successiva alla ricezione di tali informazioni, verifica la correttezza dell'applicazione di tale esenzione.

4. COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

4.1 Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate è: *(a)* relativamente ad Operazioni con Parti Correlate aventi ad oggetto l'assegnazione o l'incremento di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, a un Dirigente con Responsabilità Strategiche, il Comitato Nomine e Remunerazioni; e (*b*) relativamente a tutte le altre Operazioni con Parti Correlate, il Comitato per il Controllo Interno e la Gestione dei Rischi.

4.2 Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate svolge le funzioni ed esercita le prerogative in materia di Operazioni con Parti Correlate di cui al Regolamento, alla presente Procedura e a ogni altra disposizione di legge e regolamentare in materia *pro tempore* vigente e applicabile alla Società. Inoltre, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate può formulare al Consiglio di Amministrazione della Società proposte di modifica della presente Procedura.

4.3 In caso di Operazioni di Minore Rilevanza, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate è composto da almeno 3 (tre) Amministratori Non Correlati e non esecutivi, in maggioranza Amministratori Indipendenti, fermo restando quanto segue. Nel caso in cui non sia rispettata la predetta composizione rispetto a una determinata Operazione di Minore Rilevanza vengono adottati, nell'ordine, i seguenti presidi equivalenti:

(i) qualora siano in carica all'interno del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate almeno 2 (due) Amministratori Indipendenti e Non Correlati, il parere di cui al seguente paragrafo 5.1(a) è reso da un collegio composto dai predetti 2 (due) Amministratori Indipendenti e Non Correlati e un altro Amministratore Non Correlato e non esecutivo individuato dal Consiglio di Amministrazione della Società;

(ii) qualora sia in carica all'interno del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate solo 1 (uno) Amministratore Indipendente e Non Correlato, il parere di cui al seguente paragrafo 5.1(a) è reso da un collegio composto dal predetto Amministratore Indipendente e Non Correlato e altri 2 (due) Amministratori Non Correlati e non esecutivi (di cui almeno 1 (uno) Amministratore Indipendente) individuati dal Consiglio di Amministrazione della Società;

(iii) nel caso in cui i presidi di cui ai precedenti punti (i) e (ii) non possano trovare applicazione, il parere di cui al seguente paragrafo 5.1(a) è reso da:

(1) il collegio sindacale della Società, a condizione che i componenti del collegio sindacale, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'Operazione con Parte Correlata, ne diano notizia agli altri sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; oppure

(2) un esperto indipendente, nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società, sentito il presidente del collegio sindacale.

4.4 In caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate è composto da almeno 3 (tre) Amministratori Indipendenti e Non Correlati, fermo restando quanto segue. Nel caso in cui non sia rispettata la predetta composizione rispetto a una determinata Operazione di Maggiore Rilevanza, vengono adottati, nell'ordine i seguenti presidi equivalenti:

(i) qualora siano in carica all'interno del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate almeno 2 (due) Amministratori Indipendenti e Non Correlati in relazione a una determinata Operazione di Maggiore Rilevanza, il parere di cui al seguente paragrafo 5.1(d) (come richiamato dal paragrafo 5.2(a)) è reso da un collegio composto dai predetti 2 (due) Amministratori Indipendenti e Non Correlati e un altro Amministratore Indipendente e Non Correlato individuato dal Consiglio di Amministrazione della Società;

(ii) qualora sia in carica all'interno del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate solo 1 (uno) Amministratore Indipendente e Non Correlato in relazione a una determinata Operazione di Maggiore Rilevanza, il parere di cui al seguente paragrafo 5.1(d) (come richiamato dal paragrafo 5.2(a)) è reso da un collegio composto dal predetto Amministratore Indipendente e Non Correlato e due altri 2 (due) Amministratori Indipendenti e Non Correlati individuati dal Consiglio di Amministrazione della Società;

(iii) nel caso in cui i presidi di cui ai precedenti punti (i) e (ii) non possano trovare applicazione, il parere di cui al seguente paragrafo 5.1(d) (come richiamato dal paragrafo 5.2(a)) è reso da:

(1) il collegio sindacale della Società, a condizione che i componenti del collegio sindacale, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'Operazione con Parte Correlata, ne diano notizia agli altri sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; oppure

(2) un esperto indipendente, nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società, sentito il presidente del collegio sindacale.

4.5 Le deliberazioni relative alle modifiche della presente Procedura sono approvate previo parere favorevole dei soli Amministratori Indipendenti in carica all'interno del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

Qualora non siano in carica all'interno del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate almeno 3 (tre) Amministratori Indipendenti, le deliberazioni relative alle modifiche della presente Procedura sono approvate previo parere favorevole reso da *(a)* gli Amministratori Indipendenti (o l'Amministratore Indipendente) in carica all'interno del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate; e *(b)* l'altro Amministratore Indipendente (o gli altri Amministratori Indipendenti) individuato/i dal Consiglio di Amministrazione della Società per integrare il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate affinché lo stesso risulti composto da 3 (tre) Amministratori Indipendenti.

Qualora non siano in carica all'interno del Consiglio di Amministrazione della Società almeno 3 (tre) Amministratori Indipendenti, le deliberazioni relative alle modifiche della presente Procedura sono approvate previo parere favorevole reso dagli Amministratori Indipendenti eventualmente presenti o, in loro assenza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società, sentito il presidente del collegio sindacale.

4.6 Delle riunioni del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate è redatto verbale. I pareri del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ai sensi dei seguenti paragrafi 5.1(a) e 5.1(d) (come richiamato dal paragrafo 5.2(a)) sono resi per iscritto e vengono allegati al verbale della riunione del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate in cui vengono formulati.

5. DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

5.1 Operazioni di Minore Rilevanza

(a) Il Consiglio di Amministrazione della Società o gli organi delegati, ove nominati, approvano le Operazioni di Minore Rilevanza previo parere motivato e non vincolante del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

(b) Il presidente del Consiglio di Amministrazione della Società e gli organi delegati, ove nominati, assicurano che i componenti del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ricevano con congruo anticipo, con le modalità e nei termini previsti dai Regolamenti

Interni, complete e adeguate informazioni in merito all'Operazione di Minore Rilevanza nonché, nel caso di Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard, oggettivi elementi di riscontro al riguardo. Nel caso in cui l'Operazione di Minore Rilevanza sia di competenza del Consiglio di Amministrazione della Società, il presidente e gli organi delegati, ove nominati, assicurano che le medesime informazioni siano trasmesse con congruo anticipo a tutti i consiglieri e al collegio sindacale della Società, con le modalità e nei termini previsti dai Regolamenti Interni. Tra le informazioni che dovranno essere fornite si segnalano, in particolare:

(i) l'indicazione della Parte Correlata controparte dell'Operazione con Parti Correlate oggetto di valutazione, con specifica descrizione della natura della correlazione;

(ii) i motivi in forza dei quali l'Operazione con Parti Correlate oggetto di valutazione è qualificata come Operazione di Minore Rilevanza;

(iii) una descrizione dei termini e delle condizioni dell'Operazione con Parti Correlate oggetto di valutazione, della tempistica prevista per la sua realizzazione, delle relative modalità esecutive e delle modalità di determinazione del corrispettivo;

(iv) una descrizione dell'interesse della Società al compimento dell'Operazione con Parti Correlate oggetto di valutazione;

(v) un'indicazione delle motivazioni sottese all'Operazione con Parti Correlate oggetto di valutazione e degli eventuali rischi che potrebbero derivare dalla sua realizzazione.

Fermo restando quanto sopra previsto, gli organi delegati, ove nominati, provvedono affinché una completa informazione sulle Operazioni di Minore Rilevanza di competenza degli organi delegati siano fornite a tutti i consiglieri, in conformità all'articolo 2381 del codice civile, nonché al collegio sindacale della Società, in conformità all'articolo 150 del TUF.

(c) In base alle informazioni comunicate, qualora un membro del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate sia la controparte dell'Operazione di Minore Rilevanza oggetto di valutazione o Parte Correlata della controparte, lo stesso informa tempestivamente il presidente del Consiglio di Amministrazione della Società e il presidente del Comitato

per le Operazioni con Parti Correlate in modo da consentire l'applicazione dei presidi equivalenti di cui al precedente paragrafo 4.3.

(d) Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate deve rendere il proprio parere prima dell'approvazione definitiva dell'Operazione di Minore Rilevanza da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, se l'operazione è di competenza di quest'ultimo. Negli altri casi, prima che la Società s'impegni a darvi esecuzione. Tale parere è redatto in forma scritta ed è allegato al verbale della riunione del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate in cui viene formulato.

(e) Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ha facoltà di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti a propria scelta e a spese della Società. Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 al Regolamento.

(f) Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della Società aventi a oggetto l'approvazione di una Operazione di Minore Rilevanza devono essere adeguatamente motivate, avuto riguardo all'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Qualora l'operazione rientri nelle competenze di organi delegati, ove nominati, essi sono comunque tenuti a motivare adeguatamente per iscritto le proprie decisioni.

(g) Ferme restando le previsioni di cui all'articolo 2391 del codice civile, qualora l'Operazione di Minore Rilevanza sia di competenza del Consiglio di Amministrazione della Società, gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione sono tenuti ad astenersi dalla votazione sulla stessa, ma possono prendere parte alla relativa discussione. Degli Amministratori Coinvolti nell'Operazione *(a)* si tiene conto ai fini della determinazione del *quorum* costitutivo ai sensi dell'articolo 2388, comma primo, del codice civile; e *(b)* non si tiene conto ai fini della determinazione del *quorum* deliberativo ai sensi dell'articolo 2388, comma secondo, del codice civile.

(h) Gli organi delegati, ove nominati, riferiscono con cadenza almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al collegio sindacale della Società in merito all'esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza.

(i) Fermi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 17 del Regolamento (UE) n.

596/2014, entro 15 (quindici) giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio la Società mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, nonché sul suo sito *internet*, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. I pareri negativi del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate sono allegati al documento.

(j) La Società provvede al tempestivo adempimento di tutti gli obblighi di informazione al pubblico in relazione alle Operazioni di Minore Rilevanza previsti dal Regolamento (quali, a titolo esemplificativo, le informazioni rese nel contesto della relazione finanziaria semestrale e annuale), dal Regolamento (UE) n. 596/2014 nonché da ogni ulteriore disposizione di legge e di regolamento *pro tempore* vigente e applicabile.

5.2 Operazioni di Maggiore Rilevanza

(a) Fermi gli obblighi di cui all'articolo 5 del Regolamento[1] (ivi inclusa la redazione di un

1 Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento: "1. In occasione di operazioni di maggiore rilevanza, da realizzarsi anche da parte di società controllate italiane o estere, le società predispongono, ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del Testo unico, un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4. 2. Le società predispongono il documento informativo indicato nel comma 1 anche qualora, nel corso dell'esercizio, esse concludano con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alle società medesime, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a). Ai fini del presente comma rilevano anche le operazioni compiute da società controllate italiane o estere e non si considerano le operazioni eventualmente escluse ai sensi degli articoli 13 e 14. 3. Fermo quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, il documento informativo di cui al comma 1 è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti, entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo documento informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea. 4. Nell'ipotesi in cui il superamento delle soglie di

documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 al Regolamento) e la riserva di competenza a deliberare in capo al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), del Regolamento, al ricorrere dei presupposti previsti ai sensi e

rilevanza sia determinato dal cumulo di operazioni previsto dal comma 2, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo. Qualora le operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da società controllate, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui la società tenuta alla predisposizione del medesimo documento ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza. Ai sensi dell'articolo 114, comma 2, del Testo unico, la società tenuta alla predisposizione del documento impartisce le disposizioni occorrenti affinché le società controllate forniscano le informazioni necessarie alla predisposizione del documento. Le società controllate trasmettono tempestivamente tali informazioni. 5. Nei termini previsti dai commi 3 e 4 le società mettono a disposizione del pubblico, in allegato al documento informativo di cui al comma 1 o sul sito internet, gli eventuali pareri degli amministratori o consiglieri indipendenti e degli esperti indipendenti scelti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), e i pareri rilasciati da esperti qualificati come indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso l'organo di amministrazione. Con riferimento ai predetti pareri di esperti indipendenti, le società possono pubblicare i soli elementi indicati nell'Allegato 4, motivando tale scelta. 6. Qualora, in relazione ad un'operazione di maggiore rilevanza, la società sia altresì tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli articoli 70, commi 4 e 5, e 71 del regolamento emittenti, essa può pubblicare un unico documento che contenga le informazioni richieste dal comma 1 e dai medesimi articoli 70 e 71. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili. Le società che pubblichino le informazioni di cui al presente comma in documenti separati possono includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata." 7. Le società, contestualmente alla diffusione al pubblico, trasmettono alla Consob i documenti e i pareri indicati nei commi 1, 2, 5 e 6 mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo 65-septies, comma 3, del regolamento emittenti. 8. Le società emittenti azioni quotate aventi l'Italia come Stato membro d'origine, ai sensi dell'articolo 154-ter del Testo unico, forniscono informazione, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale: a) sulle singole operazioni di maggiore rilevanza concluse nel periodo di riferimento; b) sulle altre eventuali singole operazioni con parti correlate, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle società; c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle società nel periodo di riferimento. 9. Ai fini del comma 8, l'informazione sulle singole operazioni di maggiore rilevanza può essere inclusa mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati ai sensi dei commi 1, 2 e 6, riportando gli eventuali aggiornamenti significativi".

per gli effetti dell'articolo 10 del Regolamento[2], la Società applicherà all'istruttoria e all'approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza la procedura stabilita per le Operazioni di Minore Rilevanza di cui al precedente paragrafo 5.1, poiché la Società si qualifica come "società di recente quotazione"[3] oltre che come "società quotata di minori dimensioni"[4] ai sensi del Regolamento. La Società provvede al tempestivo adempimento di tutti gli obblighi di informazione al pubblico in relazione alle Operazioni di Maggiore Rilevanza previsti dal Regolamento, dal Regolamento (UE) n. 596/2014 nonché da ogni ulteriore disposizione di legge e di regolamento *pro tempore* vigente e applicabile.

(b) Qualora una Operazione di Maggiore Rilevanza costituisca una Operazione Ordinaria conclusa a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard ai sensi della presente Procedura, la Società: *(i)* comunica alla CONSOB nonché al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, entro il termine indicato nell'articolo 5, comma terzo, del Regolamento, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni che hanno

2 Ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento: "1. Ferme le disposizioni dell'articolo 5 e la riserva di competenza a deliberare in capo al consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) o in capo al consiglio di gestione ai sensi dei paragrafi 2 e 3 dell'Allegato 2, le società quotate di minori dimensioni e le società di recente quotazione possono applicare alle operazioni di maggiore rilevanza una procedura individuata per le operazioni di minore rilevanza ai sensi dell'articolo 7 ovvero ai sensi del paragrafo 1 dell'Allegato 2. Non possono avvalersi delle disposizioni del presente comma le società quotate controllate, anche indirettamente, da una società italiana o estera con azioni quotate in mercati regolamentati. 2. Le procedure vengono adeguate alle disposizioni derogate ai sensi del comma 1 entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio in cui la società non possa più qualificarsi come società di minori dimensioni, nel caso disponga di un numero sufficiente di amministratori o consiglieri indipendenti, ovvero entro novanta giorni dal primo rinnovo del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione successivo alla chiusura del medesimo esercizio, negli altri casi".

3 Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), per "società di recente quotazione" si intendono "le società con azioni quotate nel periodo compreso tra la data di inizio delle negoziazioni e la data di approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello di quotazione. Non possono definirsi società di recente quotazione le società risultanti dalla fusione o dalla scissione di una o più società con azioni quotate che non siano a loro volta di recente quotazione".

4 Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera f), del Regolamento, per "società di minori dimensioni" si intendono "le società per le quali né l'attivo dello stato patrimoniale né i ricavi, come risultanti dall'ultimo bilancio consolidato approvato, superino i 500 milioni di euro. Le società di minori dimensioni non possono più qualificarsi tali nel caso in cui per due esercizi consecutivi non soddisfino congiuntamente i predetti requisiti".

beneficiato dell'esclusione di cui al precedente paragrafo 3.2(c), nonché le motivazioni per le quali si ritiene che detta operazione sia un'Operazione Ordinaria conclusa a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro; e *(ii)* indica nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'articolo 5, comma 8, del Regolamento, quali tra le operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esclusione prevista dal precedente paragrafo 3.2(c).

5.3 Operazioni di competenza assembleare

(a) Fatto salvo quanto disposto dal successivo paragrafo 5.3(b), quando una Operazione di Minore Rilevanza o una Operazione di Maggiore Rilevanza sono di competenza dell'assemblea, o devono essere da questa autorizzate, le disposizioni dei precedenti paragrafi 5.1 e 5.2 si applicano con riferimento all'approvazione - da parte del Consiglio di Amministrazione della Società - della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea.

(b) Le proposte di deliberazioni relative a Operazioni di Maggiore Rilevanza possono essere approvate anche in presenza di un parere contrario degli Amministratori Indipendenti. In tale caso, il Consiglio di Amministrazione della Società non darà attuazione alle deliberazioni dell'assemblea o non compirà gli atti di gestione dalla stessa autorizzati qualora i Soci Non Correlati che partecipano all'assemblea al momento della votazione rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto e la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti votino contro la proposta del Consiglio di Amministrazione della Società. A tal fine, prima dell'inizio dei lavori assembleari, gli aventi diritto al voto sono tenuti a comunicare l'eventuale esistenza di un rapporto di correlazione rispetto alla specifica operazione posta all'ordine del giorno. Qualora i Soci Non Correlati presenti in assemblea non rappresentino una percentuale pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto sarà sufficiente, ai fini dell'approvazione dell'operazione, il rispetto dei *quorum* costitutivi e deliberativi richiesti per legge o statuto per l'adozione della delibera assembleare in questione.

5.4 Delibere quadro

(a) Il Consiglio di Amministrazione della Società può approvare, con una unica deliberazione, una serie di Operazioni Con Parti Correlate tra loro omogenee con le stesse Parti Correlate o con determinate categorie di Parti Correlate.

(b) Nel caso indicato al precedente paragrafo 5.4(a) e fermo quanto previsto dal precedente articolo 3:

(i) le disposizioni dei precedenti paragrafi 5.1 e 5.2 si applicano alla delibera quadro del Consiglio di Amministrazione in funzione del prevedibile ammontare massimo delle Operazioni con Parti Correlate che ne formano oggetto, cumulativamente considerate;

(ii) le disposizioni dei precedenti paragrafi 5.1 e 5.2 non si applicano alle singole Operazioni con Parti Correlate concluse in esecuzione di una delibera quadro del Consiglio di Amministrazione della Società, a condizione che la delibera quadro:

(1) abbia efficacia non superiore a 1 (uno) anno;

(2) si riferisca a Operazioni con Parti Correlate sufficientemente determinate;

(3) indichi il prevedibile ammontare massimo delle operazioni che, nel periodo di efficacia della deliberazione, possono essere realizzate in attuazione della stessa;

(4) contenga una adeguata illustrazione delle condizioni delle operazioni;

(iii) con cadenza trimestrale, il presidente o gli organi delegati, ove nominati, informano il Consiglio di Amministrazione della Società in merito all'attuazione delle delibere quadro;

qualora il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni con Parti Correlate concluse in esecuzione di una delibera quadro del Consiglio di Amministrazione della Società superi la soglia di rilevanza di cui alla definizione di "Operazioni di Maggiore Rilevanza" contenuta al precedente articolo 2, la Società, in occasione dell'approvazione della delibera quadro, mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del

Regolamento Emittenti, un documento informativo redatto in conformità all'articolo 5 del Regolamento e all'allegato 4 al Regolamento.

6. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE REALIZZATE DA SOCIETÀ CONTROLLATE

6.1 Ferme restando le esenzioni di cui al precedente articolo 3, la Procedura si applica anche alle Operazioni con Parti Correlate poste in essere da eventuali Società Controllate e che siano oggetto di un preventivo esame del Consiglio di Amministrazione della Società o di un Dirigente con Responsabilità Strategiche che si concluda con la formale approvazione dell'operazione interessata o col rilascio di un parere, anche non vincolante, indirizzato agli organi sociali delle Società Controllate competenti a deliberare o a decidere sull'operazione interessata in conformità alle disposizioni normative applicabili a tali Società Controllate. A tali operazioni troveranno applicazione, sulla base dei parametri calcolati ai sensi del precedente paragrafo 2.1, la procedura prevista ai sensi del precedente paragrafo 5.2 per la Operazione di Maggiore Rilevanza o la procedura prevista ai sensi del precedente paragrafo 5.1 per le Operazioni di Minore Rilevanza.

6.2 Il parere del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate in relazione alle operazioni di cui precedente paragrafo 6.1 dovrà essere reso prima che il Consiglio di Amministrazione della Società o il Dirigente con Responsabilità Strategiche approvi l'operazione o renda il proprio parere (anche non vincolante) ai sensi del precedente paragrafo 6.1.

6.3 Al fine di dare attuazione a quanto previsto dai paragrafi 6.1 e 6.2 le Società Controllate informano tempestivamente il responsabile della Funzione *Compliance*, ovvero gli organi delegati, ove nominati, della Società delle Operazioni con Parti Correlate che intendono approvare, trasmettendogli le informazioni e la documentazione necessaria per dare corso a quanto previsto dalla presente Procedura.

7. OPERAZIONI URGENTI

7.1 Nei casi di urgenza (diversi da quelli collegati a situazione di crisi aziendale), come consentito dallo statuto sociale della Società, le Operazioni con Parti Correlate che non siano attribuite dalla legge o dallo statuto sociale della Società alla competenza dell'assemblea della Società (o non siano sottoposte all'approvazione della stessa), possono essere concluse dal

Consiglio di Amministrazione della Società ovvero dall'organo delegato competente in deroga a quanto disposto dagli articoli 7 e 8 del Regolamento, fermi restando gli obblighi informativi di cui all'articolo 5 del Regolamento e la riserva di competenza a deliberare sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza in capo al Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'articolo 8, comma primo, lettera (a), del Regolamento e del precedente paragrafo 5.2(a) – a condizione che:

(a) qualora l'Operazione con Parti Correlate da compiere ricada nelle competenze di amministratori muniti di specifiche deleghe o del comitato esecutivo (ove nominato), il presidente del Consiglio di Amministrazione della Società sia informato delle ragioni di urgenza tempestivamente e, comunque, prima del compimento dell'Operazione con Parti Correlate stessa;

(b) tali Operazioni con Parti Correlate siano successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante adottata da parte della prima assemblea ordinaria della Società utile;

(c) il Consiglio di Amministrazione della Società, nel convocare l'assemblea di cui alla precedente lettera (b), predisponga una relazione contenente una circostanziata indicazione delle ragioni di urgenza. Il collegio sindacale riferisce all'assemblea di cui alla precedente lettera (b) le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;

(d) la relazione e le valutazioni di cui alla precedente lettera (c) siano messe a disposizione del pubblico almeno 21 (ventuno) giorni di calendario prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte, III Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui all'articolo 5, comma 1, del Regolamento;

(e) entro il giorno di calendario successivo a quello di svolgimento dell'assemblea di cui alla precedente lettera (b), la Società metta a disposizione del pubblico, con le modalità indicate nella Parte, III Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci Non Correlati.

8. DISPOSIZIONI GENERALI

8.1 Modifiche alla presente Procedura

(a) Le modifiche alla presente Procedura sono approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società previo parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate in conformità con quanto previsto dal precedente paragrafo 4.5.

(b) Il Consiglio di Amministrazione della Società valuterà periodicamente – con cadenza almeno triennale – la necessità di apportare modifiche e integrazioni alla presente Procedura, tenendo anche conto delle eventuali variazioni legislative e regolamentari e della futura prassi applicativa, nonché di eventuali variazioni della struttura organizzativa della Società.

(c) Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate può formulare al Consiglio di Amministrazione della Società proposte di modifica della presente Procedura.

(d) Il Direttore Generale della Società, previo parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate in conformità con quanto previsto dal precedente paragrafo 4.5, è autorizzato ad apportare alla presente Procedura ogni modifica di carattere meramente formale e che non alteri, nella sostanza, il contenuto della Procedura stessa, dandone successivamente informazione al consiglio di amministrazione della Società in occasione della prima riunione utile di tale organo.

(e) Il responsabile della Funzione *Compliance* monitora la perdurante adeguatezza delle soglie di rilevanza di cui alla presente Procedura, riferendo in merito al presidente del Consiglio di Amministrazione della Società e al Comitato per il Controllo Interno e la Gestione dei Rischi.

(f) Il paragrafo 5.2(a) delle Procedura e le altre disposizioni che si riferiscono ad esso, vengono adeguate alle disposizioni derogate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del Regolamento, entro i termini di cui all'articolo 10, comma 2, del Regolamento.

(g) Il collegio sindacale della Società vigila sulla conformità della presente Procedura alla disciplina applicabile, nonché sull'osservanza della stessa, e ne riferisce all'assemblea ai sensi dell'articolo 153 del TUF.

8.2 Registro Parti Correlate e flussi informativi

(a) La Società istituisce un registro nel quale vengono iscritte le Parti Correlate individuate in conformità alla presente Procedura e annotate tutte le Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza e di Minore Rilevanza (il "**Registro Parti Correlate**").

(b) La predisposizione e l'aggiornamento del Registro Parti Correlate, mantenuti su supporto elettronico, sono curati dal responsabile della Funzione *Compliance* della Società. Il Registro Parti Correlate è custodito anche nel rispetto della normativa sulla *privacy*.

(c) Il responsabile della Funzione *Compliance* della Società provvede a comunicare per iscritto a ciascun amministratore e sindaco effettivo nonché ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società e al soggetto che controlla la Società l'avvenuta iscrizione nel Registro, richiedendo contestualmente a ogni interessato la trasmissione iniziale dei dati circa le rispettive Parti Correlate.

(d) Gli amministratori e i sindaci effettivi, nonché i Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società e il soggetto che controlla la Società sono tenuti a comunicare tempestivamente al responsabile della Funzione *Compliance* della Società qualsiasi variazione rilevante ai fini dell'individuazione dei soggetti ad essi correlati. In ogni caso, il responsabile della Funzione *Compliance* della Società provvede ad aggiornare il Registro Parti Correlate ogni qual volta necessario e comunque con periodicità almeno annuale anche mediante richiesta alle Parti Correlate in via diretta di confermare le informazioni fornite nell'anno precedente ovvero di comunicare eventuali variazioni.

(e) Senza pregiudizio di quanto sopra previsto, i soggetti controllanti la Società e gli altri soggetti che detengono una partecipazione rilevante nella Società ai sensi dell'articolo 120 del TUF o che partecipano a un patto previsto dall'articolo 122 del TUF relativo alla Società forniscono alla Società le informazioni necessarie al fine di consentire l'identificazione delle Parti Correlate e delle operazioni con le medesime e comunicano tempestivamente eventuali aggiornamenti.

(f) I soggetti responsabili dell'avvio di un'operazione devono preventivamente accertarsi:

(i) se la controparte di tale operazione sia una Parte Correlata;

(ii) se l'operazione medesima rientri nell'ambito di applicazione della Procedura seguendo le modalità operative definite dalla Società;

(iii) nel caso di Operazioni con Parti Correlate con o tra Società Controllate, anche congiuntamente, nonché a quelle con Società Collegate, se nelle Società Controllate o nelle Società Collegate controparti dell'operazione non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate della Società; e

(iv) nel caso in cui la controparte dell'operazione sia una società fiduciaria ovvero sia sotto il Controllo di una società fiduciaria, dell'identità del beneficiario dell'operazione e, in particolare, se tale beneficiario sia una Parte Correlata.

(g) Il Direttore Generale o gli organi delegati della Società, ove nominati, eventualmente consultandosi con il presidente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, valutano se l'operazione proposta rientra tra le Operazioni di Maggiore Rilevanza o le Operazioni di Minore Rilevanza, sulla base dei parametri calcolati ai sensi del precedente paragrafo 2.1.

(h) Le Parti Correlate della Società comunicano tempestivamente al responsabile della Funzione *Compliance* le informazioni necessarie per consentire alla Società di adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento e dalla presente Procedura.

(i) Il presidente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, il Direttore Generale o gli organi delegati, ove nominati, assicurano che tutte le Operazioni con Parti Correlate approvate ai sensi del Regolamento e della presente Procedura siano tempestivamente comunicate al responsabile della Funzione *Compliance*, ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 154-*bis* del TUF.

(j) Qualora un'Operazione con Parti Correlate sia resa nota con un comunicato ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 596/2014, nel comunicato da diffondere al pubblico sono incluse, in aggiunta alle informazioni da pubblicare ai sensi della predetta disposizione, almeno le informazioni di cui all'articolo 6, comma 1, del Regolamento[5].

5 Ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento: " Qualora un'operazione con parti correlate sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, quest'ultimo riporta, in aggiunta alle altre

(k) La Società fornisce inoltre l'informativa contabile sulle Operazioni con Parti Correlate nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 5, comma 8, del Regolamento.

8.3 Disposizioni di cui all'articolo 2391 del codice civile e obblighi di astensione

(a) L'applicazione del Regolamento e della Procedura non pregiudica quanto previsto dall'articolo 2391 del Codice Civile; pertanto, gli amministratori che abbiano un interesse, anche potenziale e indiretto, in un'Operazione con Parti Correlate sono tenuti a informarne tempestivamente il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale della Società, precisando la natura, i termini, l'origine e la portata di tale interesse. Qualora l'Operazione con Parti Correlate rientri nelle competenze di un amministratore con delega e questi abbia un interesse nell'operazione, lo stesso si astiene dal compiere l'operazione, investendo della medesima il Consiglio di Amministrazione.

(b) Inoltre, eventuali operazioni di finanziamento, diretto o indiretto, a favore di esponenti aziendali della Società e di imprese o società da essi controllate o sulle quali siano in grado di esercitare un'influenza notevole, dovranno essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione - reso edotto di tale circostanza dall'esponente medesimo - con decisione presa all'unanimità e con l'astensione dell'esponente interessato.

informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, almeno le seguenti informazioni: a) la descrizione dell'operazione; b) l'indicazione che la controparte dell'operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione; c) la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione; d) se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell'articolo 5; e) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dagli articoli 13 e 14; f) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario degli amministratori o consiglieri indipendenti".

APPENDICE A

INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

1. Le procedure interne individuano criteri di tipo quantitativo per l'identificazione delle "operazioni di maggiore rilevanza" in modo tale da includere almeno le categorie di operazioni di seguito indicate.

1.1. Le operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

a) Indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società ovvero, per le società quotate, se maggiore, la capitalizzazione della società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, ove redatte). Per le banche è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto).

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;

ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;

iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

b) Indice di rilevanza dell'attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto

dell'operazione e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono *essere* utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;

ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;

ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

c) Indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

1.2. Le operazioni con la società controllante quotata o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alle società, qualora almeno uno degli indici di rilevanza di cui al paragrafo 1.1. risulti superiore alla soglia del 2,5%.

1.3. Le società valutano se individuare soglie di rilevanza inferiori a quelle indicate nei paragrafi 1.1 e 1.2 per operazioni che possano incidere sull'autonomia gestionale dell'emittente (ad esempio, cessione di attività immateriali quali marchi o brevetti).

1.4. In caso di cumulo di più operazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 2, le società determinano in primo luogo la rilevanza di ciascuna operazione sulla base dell'indice o degli indici, previsti dal paragrafo 1.1, ad essa applicabili. Per verificare il superamento delle soglie previste dai paragrafi 1.1, 1.2 e 1.3, i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro.

2. Qualora un'operazione o più operazioni tra loro cumulate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, siano individuate come "di maggiore rilevanza" secondo gli indici previsti nel paragrafo 1 e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze, la Consob può indicare, su richiesta della società, modalità alternative da seguire nel calcolo dei suddetti indici. A tal fine, la società comunica alla Consob le caratteristiche essenziali dell'operazione e le specifiche circostanze sulle quali si basa la richiesta prima della conclusione delle trattative.